

Penale Sent. Sez. 1 Num. 26208 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: MASI PAOLA
Data Udienza: 07/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

TACINELLI VINCENZA nata a Napoli il 19/06/1976

TURINO ANTONIO nato a Frattamaggiore il 29/08/1960

avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di Perugia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;

udito il difensore:

l'avv. Marco Pacchiarotti, per il ricorrente Turino, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 15 aprile 2025 la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio disposto dalla Sezione Quinta della Corte di cassazione con la sentenza n. 51478/2023, riformando parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 26 aprile 2018 nei confronti di Vincenzo Tacinelli e Antonio Turino, ha ridotto le pene accessorie loro applicate ai sensi dell'art. 216 L. Fall., ad anni due per la Tacinelli e ad anni tre per Turino, confermando invece la condanna di entrambi per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte ha dato atto che i due imputati erano stati già condannati dalla sentenza di primo grado rispettivamente alle pene di anni due ed anni tre di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso in data 26/07/2012 in relazione al fallimento della Oris International srl, e alle pene accessorie previste dall'art. 216 L.Fall. per la durata di anni dieci, e che la condanna era stata confermata dalla Corte di appello di Ancona, con la sola riduzione della durata delle pene accessorie a quella sopra indicata. La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello, in relazione alla pronuncia di condanna, per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico di procurare un pregiudizio ai creditori, richiesto nell'ipotesi, ritenuta sussistente, della sottrazione o distruzione delle scritture contabili.

Il giudice di rinvio ha ritenuto provata la fattispecie della sottrazione o distruzione delle scritture contabili perché il curatore fallimentare aveva rilevato che sino al 31/10/2011 la contabilità era stata tenuta attraverso un programma di contabilità informatica gestito da una società esterna e che, una volta disdetto tale programma, la società esterna aveva cancellato tutti i dati in suo possesso, impedendone così l'acquisizione, dopo averne però riversato una copia sul server di un'altra società del gruppo, la Turino srl. Quest'ultima, però, nonostante la richiesta del curatore di essere autorizzato ad acquisire tali dati, non aveva mai risposto, né mai aveva fornito tale autorizzazione. Gli amministratori, perciò, non avevano messo a disposizione del curatore fallimentare, che pure si era attivato per ricercarla, la contabilità necessaria per ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, benché essa fosse nella loro disponibilità, trovandosi presso una società appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale familiare e i cui vertici erano legati da stretta parentela con gli odierni imputati. La Corte di appello ha altresì ritenuto provato il dolo specifico della finalità di recare pregiudizio ai creditori dalle modalità di svolgimento della vita della società: essa, lungi dal non avere mai operato, come formalmente appariva, aveva assunto sessanta dipendenti, aveva ricevuto oltre 600 fatture emettendone altrettante, come risultava dalla contabilità che il curatore aveva potuto

ricostruire, aveva movimentato denaro per quasi 200.000 euro, senza alcuna valida causale, ed aveva apparentemente distratto il magazzino, costituito da prodotti alimentari, anche se per tale reato era stata pronunciata assoluzione perché la mancanza della contabilità non aveva consentito di accertare l'effettiva esistenza e consistenza di tali beni. La sottrazione della contabilità tenuta sino al 31/10/2011, e l'omessa tenuta della stessa per il periodo successivo, avevano inoltre reso impossibile analizzare la condotta degli imputati e le ragioni di un passivo molto elevato, incompatibile con una società che, formalmente, era rimasta in vita per poco più di un anno ed era sempre rimasta inattiva.

La Corte di appello ha respinto anche gli ulteriori motivi di appello proposti dagli imputati, dichiaratamente conformandosi alla sentenza di primo grado. Ha confermato la qualità di amministratore di fatto del Turino, richiamando tutte le testimonianze escusse, ed ha confermato che l'amministratrice di diritto Tacinelli, cognata del Turino, non era una mera "testa di legno" ma, in virtù del suo rapporto di parentela, si era dolosamente prestata a fungere da prestanome. Ella, infatti, aveva firmato tutti i documenti a lei sottoposti, come ammesso nel suo interrogatorio e come confermato da un teste, ed era a conoscenza delle modalità di registrazione e conservazione delle scritture contabili e della loro sorte, avendole riferite al curatore, essendo invece irrilevante accertare se fosse sua la firma sulla disdetta del servizio di conservazione della contabilità, inviata in data 30/09/2011 alla società che vi provvedeva. La Corte di appello, infine, ha confermato il trattamento sanzionatorio, procedendo solo alla riduzione della durata delle sanzioni accessorie, stante il disposto della sentenza n. 222/2018 Corte Cost.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso Vincenza Tacinelli, per mezzo del suo difensore avv. Lucia Paolinelli, articolando un unico motivo, e Antonio Turino, per mezzo del suo difensore avv. Marco Pacchiarotti, articolando quattro motivi.

3. Con il suo unico motivo, la ricorrente Tacinelli deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sua condanna.

L'attribuzione della responsabilità per il delitto di occultamento o distruzione delle scritture contabili deve fondarsi sulla prova dell'avere l'imprenditore compiuto materialmente tale operazione, eventualmente tramite suoi delegati. Nel presente caso, tale operazione è consistita nel disdire il servizio di conservazione della contabilità, mediante una comunicazione inviata in data 30/09/2011 alla società che vi provvedeva. La sentenza ha riconosciuto che la sigla in calce a tale comunicazione non è attribuibile con certezza alla ricorrente, ma ha affermato che tale accertamento è irrilevante, ed ha ritenuto la stessa

responsabile del reato, pur in assenza della prova che ella abbia disposto o approvato l'atto di materiale occultamento o distruzione delle scritture contabili. La sentenza avrebbe dovuto, invece, valutare non raggiunta la prova dell'avere la ricorrente partecipato alla consumazione del reato nel suo elemento oggettivo, e di conseguenza anche nel suo elemento soggettivo, potendo al massimo esserle attribuita una *culpa in vigilando*, che può configurare, al più, il reato di bancarotta semplice.

La sentenza indica, quale prova della consapevolezza della ricorrente circa le modalità di conservazione delle scritture contabili e la loro sorte, le dichiarazioni da lei rese al curatore fallimentare, ma nell'atto di appello ella aveva precisato che la sua ignoranza circa la sorte delle scritture era dimostrata dal fatto di non avere detto che il servizio di tenuta esterna delle stesse era stato disdetto, tanto che il curatore lo aveva scoperto solo in occasione di un sopralluogo a cui la donna non era presente, e prima del suo primo incontro con lei. La sentenza di appello annullata aveva dato atto di tale particolare, ma aveva desunto la consapevolezza della ricorrente circa la sorte delle scritture contabili dal fatto che ella, durante l'audizione davanti al curatore fallimentare, aveva firmato senza obiezioni la scheda informativa, sebbene questa fosse stata predisposta dal curatore stesso; la sentenza impugnata ha ribadito tale deduzione, senza confrontarsi con le informazioni di senso contrario fornite dalla difesa, e senza valutare adeguatamente il ruolo della donna di mero prestanome, più volte ribadito dai giudici di merito.

4. Con il primo motivo del proprio ricorso, il ricorrente Turino deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 627 cod. proc. pen.

La sentenza di rinvio ha omesso di fornire una motivazione specifica in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo richiesto dalla fattispecie della bancarotta documentale per occultamento o distruzione delle scritture contabili, di fatto ritenendolo *in re ipsa*, in collegamento con la loro omessa tenuta e con la impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, così non adeguandosi al *dictum* della sentenza rescindente.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, e in merito alla omessa derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice.

La mancanza di una motivazione specifica sul dolo evidenzia l'insussistenza di questo, e anche di una volontarietà della distruzione delle scritture contabili. La disdetta dell'incarico della loro tenuta alla società esterna era conseguente alla decisione di non portare avanti il progetto di operatività della nuova società, senza alcuna finalità di danneggiare i creditori, e la conseguente perdita delle

stesse, dovuta alla decisione di detta società esterna di cancellare tutti i dati in suo possesso, è attribuibile a mera negligenza. Il mancato accesso a tali dati, riversati su un server di altra società, non è dovuto alla mancanza di autorizzazione, ma alla richiesta di un ulteriore compenso da parte della società che gestiva in origine la contabilità, come si ricava dai documenti allegati alla stessa relazione del curatore fallimentare. Dedurre il dolo specifico degli imputati dalla loro omessa collaborazione per consentire al curatore fallimentare di recuperare la documentazione conservata sui server di una diversa società, contrasta con il principio della Cassazione, secondo cui tale condotta costituisce solo un *posterius* in sé non dimostrativo dell'elemento soggettivo che ha sorretto la condotta precedente, così come non ne è dimostrativa la mera omessa tenuta della contabilità successivamente alla disdetta di quel contratto. La Guardia di Finanza e lo stesso curatore, peraltro, avevano potuto reperire varia documentazione, mediante le loro indagini, che consentiva una almeno parziale ricostruzione dei movimenti della società, così dimostrando l'assenza di un dolo di occultamento.

4.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto.

Dalla ricostruzione operata nella sentenza impugnata, non emerge che il ricorrente abbia continuativamente esercitato i poteri spettanti all'amministratore assumendo un ruolo direttivo, mentre il reato ritenuto sussistente, cioè la irregolare tenuta delle scritture contabili, che costituisce una responsabilità dell'amministratore di diritto, imponeva una verifica molto approfondita.

4.3. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla determinazione della durata della pena accessoria.

La sentenza omette di motivare le ragioni dell'indicazione di una durata della pena accessoria superiore al minimo, e si limita a determinarla in misura pari a quella della pena principale, ma la Corte di cassazione ha respinto il meccanismo di una automatica equiparazione tra di esse, stabilendo che per entrambe devono essere applicati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dalla ricorrente Tacinelli è infondato.

Ella lamenta la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello confermato la sua responsabilità per l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, pur riconoscendo la mancanza della prova di avere ella inviato alla società esterna che le gestiva, la Fastnet s.p.a., la disdetta dal servizio, a seguito della quale detta società ha cancellato tutti i dati in suo possesso.

L'argomentazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, è invece del tutto logica e fondata sulle risultanze dibattimentali.

La responsabilità per la tenuta delle scritture contabili ricade sull'amministratore di diritto di una società, e la ricorrente non ha mai negato tale suo ruolo, e neppure ha sostenuto di essere stata una mera testa di legno, del tutto estranea alla gestione della società e all'oscuro delle sue attività. La sentenza impugnata, al punto 10), ha valutato la sua posizione, ed ha escluso che ella fosse del tutto inconsapevole del ruolo formalmente assunto, per le molte prove emerse circa una sua attiva partecipazione all'attività gestoria, firmando tutti i documenti che le venivano presentati, e circa il suo pieno coinvolgimento, alla pari con altri familiari, nella titolarità di questa e di altre società appartenenti al medesimo nucleo familiare, di cui ella faceva parte. Le informazioni da lei date al curatore fallimentare, e le risposte alla scheda da questi predisposta, dimostrano inoltre, in modo sufficiente, che ella era a conoscenza delle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture contabili.

La ricorrente sostiene, anche nel presente ricorso, di avere invece ignorato tali modalità, e che la sua ignoranza sarebbe dimostrata dal non avere ella riferito immediatamente, al curatore fallimentare, l'avvenuta disdetta del servizio esterno di tenuta delle scritture contabili, ma il suo silenzio sul punto non è dimostrativo di tale asserita ignoranza, potendo derivare da un tentativo di occultare la condotta di distruzione delle stesse. In ogni caso, il fatto che ella abbia sottoscritto la scheda informativa predisposta dal curatore fallimentare senza sostenere, davanti a questi, di avere ignorato del tutto le vicende societarie, impone di ritenere logica la valutazione delle due sentenze di merito, circa il suo coinvolgimento nella gestione della società.

La logicità di tale conclusione comporta anche la conseguente logicità della valutazione di irrilevanza dell'accertamento dell'appartenenza o meno alla ricorrente della firma apposta in calce alla disdetta del servizio di tenuta delle scritture contabili: non vi è dubbio che tale disdetta provenisse dalla società poi fallita, circostanza mai negata dalla ricorrente, e che essa, pertanto, fosse stata decisa o quanto meno approvata dall'amministratrice di diritto. Essa, pertanto, potrebbe essere stata materialmente redatta da un soggetto da lei delegato, che avrebbe apposto una firma o una sigla su sua disposizione, cosicché l'atto, benché non firmato dalla amministratrice, ne rappresentava la volontà.

In mancanza di elementi probatori che pongano anche solo un dubbio circa l'avere la ricorrente ricoperto effettivamente il ruolo di amministratrice di diritto della società, la valutazione della sua responsabilità risulta logica, non contraddittoria e conforme alla legge e ai principi giurisprudenziali. La sentenza, infatti, si è conformata a questi ultimi, secondo cui «In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta

documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture» (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; vedi anche Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).

Il ricorso proposto dalla ricorrente, pertanto, deve essere rigettato.

2. Anche il ricorso proposto dall'imputato Turino è, nel suo complesso, infondato, e deve essere rigettato.

2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi alla doglianza circa l'omessa motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, in violazione del disposto della sentenza rescindente. Questa ha ribadito il principio di diritto secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta documentale commesso mediante distruzione od occultamento delle scritture contabili richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ed ha annullato la prima sentenza di appello per la mancanza di motivazione circa la sussistenza di tali finalità, disponendo di procedere ad un nuovo giudizio per fornire una motivazione specifica sul punto.

La sentenza impugnata si è conformata al disposto della sentenza rescindente, in quanto ai punti 6) e 7) ha approfonditamente valutato la condotta tenuta dagli imputati, e la sua finalità di recare pregiudizio ai creditori. Ha sottolineato, in primo luogo, la totale mancanza di collaborazione con il curatore fallimentare per il recupero dei dati contabili che la ditta esterna Fastnet s.p.a. aveva riversato sul server di una diversa società gestita dal medesimo gruppo familiare, logicamente deducendo, da tale comportamento, la sussistenza di un interesse ad occultare tali dati per impedire che i creditori potessero ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari. Inoltre ha evidenziato che è rimasto inspiegabile, in mancanza delle scritture contabili, come possa la società, formalmente inattiva e rimasta in vita per un solo anno, avere accumulato un passivo pari a circa due milioni di euro, come ricostruito dal curatore fallimentare sulla base delle sole insinuazioni dei creditori. Del tutto non giustificate, poi, sono risultate le operazioni di assunzione di numerosi dipendenti, di emissione e ricezione di oltre 600 fatture attive e passive, di movimentazioni di denaro apparentemente non corrispondenti ad alcuna attività, ed anche i movimenti del magazzino, movimenti che la mancanza della contabilità ha impedito di accertare, non essendo stato possibile ricostruire la effettiva presenza di beni alimentari per un valore di € 108.000, e la loro successiva distrazione. Una ulteriore conferma della finalità di recare pregiudizio ai creditori, infine, è stata

indicata nella omessa tenuta delle scritture nel periodo successivo al 31/10/2011 e sino al fallimento della società, dal momento che ciò ha pregiudicato la possibilità di analizzare la concreta attività svolta e le operazioni compiute dagli amministratori in tale periodo, in cui si è formato il passivo avente, quanto meno, l'entità sopra indicata.

Da tali incongruenze nell'attività e nella gestione della società, e dalla impossibilità di ricostruire i reali movimenti dei suoi affari e il suo patrimonio, la sentenza ha logicamente dedotto che la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili sono stati commessi con la specifica finalità di danneggiare i creditori, i quali sono stati posti nell'impossibilità di accertare l'eventuale presenza di un patrimonio societario aggredibile, l'esistenza di un magazzino ovvero la sorte dei beni che ne facevano parte, la presenza di crediti esigibili ovvero di distrazioni di somme effettivamente versate nelle casse societarie, così come è stato reso impossibile accertare le cause della formazione di un passivo rilevante, e le eventuali responsabilità degli amministratori per una gestione improvvida o criminale della società, tale da portare alla formazione di tale passivo senza un giustificato motivo.

La sentenza impugnata risulta, pertanto, avere motivato in modo approfondito, logico e non contraddittorio la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale nella forma della distruzione od occultamento delle scritture contabili, così conformandosi ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa sentenza rescindente, secondo i quali «In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304)

2.2. Anche il terzo motivo del ricorso proposto da Antonio Turino è infondato, e deve essere rigettato.

La sentenza impugnata, al punto 9), ha valutato l'originario motivo di appello relativo alla prova dell'avere il ricorrente ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società fallita, ed ha ritenuto ampiamente dimostrata tale qualità dalle dichiarazioni dei molti testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado, succintamente riportate.

Tale motivazione risulta completa e sufficientemente approfondita, stante il numero di testimoni ascoltati e la univocità delle loro dichiarazioni, avendo tutti affermato che il ricorrente provvedeva, in totale autonomia, a dare disposizioni,

a gestire il denaro, a trattare gli affari, e ad assumere, in breve, tutte le decisioni necessarie per l'operatività della società; anche l'impiegato contabile Marini ha riferito di avere sempre ricevuto gli ordini dal ricorrente, circostanza che logicamente è stata valutata, dalla sentenza impugnata, come dimostrativa del diretto coinvolgimento di questi anche nella gestione della contabilità.

Secondo questa Corte, «In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario» (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881). La sentenza impugnata si è conformata a tale principio, valutando che le testimonianze assunte dimostrano lo svolgimento di un'attività gestoria, da parte del ricorrente, non in modo occasionale, bensì in modo continuo e rilevante, addirittura più ampio rispetto alla amministratrice di diritto. La sua motivazione, circa l'avere il ricorrente ricoperto tale ruolo per tutta la durata della vita della società, è pertanto logica e fondata sulle prove raccolte.

Da tale accertamento deriva anche la responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, dal momento che «Il soggetto che assuma, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto", essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma secondo, cod. pen. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato» (Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Rv. 253269).

2.3. Il quarto motivo del ricorso proposto dal ricorrente Turino, invece, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Questa Corte ha stabilito che «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.» (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01). La sentenza si è conformata, implicitamente, a tale principio, in quanto l'indicazione della durata delle sanzioni accessorie in misura pari alla durata della pena principale non costituisce una sua parametrizzazione a quest'ultima, bensì un richiamo alla valutazione compiuta per determinare la pena principale, che si è fondata sulla gravità della condotta tenuta dal Turino, per la rilevanza del ruolo assunto nella vicenda, e sulla sua

pericolosità, dedotta dai numerosi e gravi precedenti penali. Tali elementi, che hanno motivato il diniego delle attenuanti generiche, sono stati implicitamente valutati anche al fine di determinare la durata delle sanzioni accessorie, fissata in un tempo superiore a quello delle sanzioni applicate alla coimputata.

Deve peraltro ribadirsi che l'onere motivazionale, in tema di pene accessorie per i reati fallimentari, è maggiore quando queste siano determinate in misura superiore alla media edittale o in misura fortemente distonica rispetto alla durata della pena principale (vedi Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668), per cui nel presente caso, stante l'assenza di tali condizioni, anche una motivazione sostanzialmente implicita deve essere ritenuta sufficiente.

3. I ricorsi proposti, pertanto, devono essere rigettati, perché infondati.

La loro non inammissibilità, però impone di rilevare la sussistenza di una causa di estinzione del reato contestato, consistente nella sua prescrizione. Anche nel giudizio di legittimità, infatti, opera l'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen., la cui sussistenza deve essere rilevata anche d'ufficio; tale declaratoria è preclusa solo dalla inammissibilità del ricorso, trattandosi di una condizione che impedisce la valida costituzione del rapporto processuale (vedi Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463).

Nel presente caso, il reato è stato commesso in data 26/07/2012 e, stante l'assenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, essendo stata la recidiva reiterata contestata al solo Torino esclusa di fatto già nel giudizio di primo grado, il termine per la prescrizione è quello di dieci anni, aumentato di un quarto, fino a dodici anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. Ad esso deve essere aggiunto un periodo di sospensione di 83 giorni, dal 13/04/2017 al 06/07/2017, per la partecipazione dei difensori ad una astensione dalle udienze. Il termine complessivo, pari a dodici anni, otto mesi e ventitre giorni, è pertanto decorso alla data del 18/04/2025.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per la sua sopravvenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 07 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Paola Masi

Il Presidente
Giuseppe Santalucia